

A series of yellow five-pointed stars arranged in a curved path on a dark blue background, resembling the flag of the European Union.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

fceloprisco@unite.it

2. PARTE SPECIALE.

**CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. MERCATO UNICO E LIBERTÀ
DI CIRCOLAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA**



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti : le misure indistintamente applicabili

Misure indistintamente applicabili: misure applicate sia ai prodotti interni che a quelli esterni ma che producono comunque degli effetti restrittivi sulle merci importate:

a) Controllo dei prezzi:

Tali misure sono in conflitto con il divieto in caso di prezzi massimi, se sono così bassi che chi importa può farlo solo in perdita, e di prezzi minimi se sono così alti che chi importa perde l'eventuale vantaggio concorrenziale dovuto alla sua possibilità di offrire il suo prodotto ad un prezzo inferiore.

b) Ostacoli da norme tecniche:

Tali misure sono le normative nazionali sulla fabbricazione, composizione, imballaggio e denominazione del prodotto. Effetto *dual burden*



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti : le misure indistintamente applicabili

Sentenza Cassis de Dijon causa 120/78, 20 febbraio 1979: in generale vale il principio del **mutuo riconoscimento**, il prodotto legalmente in commercio nello Stato d'origine può essere commercializzato anche nello Stato di destinazione, senza doverlo sottoporre alla normativa tecnica (proprio perché è già sottoposto a quella del suo stato d'origine, da ritenersi equivalente nelle tutele essenziali, c.d. **home country control**).

Tuttavia la normativa tecnica dello Stato di destinazione può essere imposta, senza violare il divieto, se supera il c.d. **Test Cassis**, il quale richiede :

- l'esistenza di esigenze imperative di protezione di interessi generali
- la normativa tecnica sia idonea allo scopo
- Sia proporzionata

Qualora esistano strumenti alternativi che abbiano una minore incidenza sugli scambi questi ultimi devono essere preferiti: es. informazione del consumatore circa l'indicazione obbligatoria della gradazione alcolica sui liquori a base di frutta.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti : le misure indistintamente applicabili

La CG negli anni ha dovuto rispondere a numerose questioni che vertevano sull'interpretazione delle misure equivalenti indistintamente applicabili: restrizione da parte della CG della nozione di misura di effetto equivalente. Restrizione che ha riguardato i provvedimenti inerenti alla **vendita** dei prodotti che erano stati fino a quel momento considerati rientranti nell'art. 34 TFUE.

c) Normative sulle modalità di vendita dei prodotti:

Sono disposizioni sulle condizioni di vendita o di promozione dei prodotti.

A differenza delle norme tecniche (relative ai requisiti di produzione, confezionamento, etichettatura, denominazione ecc) le regolamentazioni sulle vendite prescrivono quali soggetti o quali negozi possano vendere determinati prodotti, in quali giorni od orari, con quali tecniche promozionali come ad es. la possibilità o meno di vendere sottocosto come nel caso: sentenza **Keck e Mithouard** cause riunite C-267/91 e C-268/91, 24 novembre 1993.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti : le misure indistintamente applicabili

- **Sentenza Conforama C-312/89**: «le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al dettaglio sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri».
- Per porre un freno all'incremento eccessivo del contenzioso basato su presunte violazioni del divieto previsto dall'art. 34 TFUE nella sentenza **Keck e Mithouard cause riunite C-267/91 e C 268/91** la CG ha statuito (contrariamente a quanto fatto prima) che le misure inerenti alla vendita dei prodotti sono da ritenersi al di fuori della sfera materiale di applicazione del divieto in questione.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti : le misure indistintamente applicabili

Una normativa sulle modalità di vendita dei prodotti è una misura vietata solo se non supera il **c.d. Test Keck**, cioè :

- non si applica a tutti gli operatori
- impedisce o ostacola l'accesso al mercato ai prodotti importati

La Corte di Giustizia è molto restrittiva nel qualificare una norma nazionale come modalità di vendita.

d) Normative sull'uso dei prodotti:

Sono *norme nazionali che vietano o limitano l'uso di dati prodotti*. Sono valutate secondo il **Test Cassis. Sentenza Commissione c. Italia Causa C- 110/05, 10 febbraio 2009.**



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Misure equivalenti alle restrizioni quantitative alle esportazioni

Misure di effetto equivalente alle misure restrittive quantitative alle esportazioni Art. 35 TFUE «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

Motivazioni: evitare che vi sia penuria di un bene nello SM oppure mantenere un prodotto locale ad un determinato stadio della lavorazione per mantenere determinate fasi del processo di trasformazione del prodotto nello SM.

Sentenza Consorzio del prosciutto di Parma: la CG ha vietato che si riservasse l'uso del nome tipico del prodotto alle sole imprese che ne effettuassero l'affettamento e il confezionamento nella zona di produzione. Infatti tale divieto avvantaggiava le imprese locali dei settori di affettamento e confezionamento.

L'elemento di cui tiene conto la CG per qualificare una misura equivalente all'esportazione è il carattere **discriminatorio de jure o de facto** della misura specificatamente sulle esportazioni.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Margini di autonomia normativa degli SM nella tutela degli interessi generali

Art. 36 TFUE «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da **motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute** e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di **protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale**, o di **tutela della proprietà industriale e commerciale**. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

Inoltre la CG nella sentenza *Cassis de Dijon* e in successive cause ha amesso le restrizioni per **esigenze imperative** (ragioni ulteriori rispetto all'art. 36 che possono fungere da giustificazione per le misure restrittive degli scambi). **Differenza art. 36 e esigenze imperative:**

- tassatività dell'art. 36, flessibilità dell'individuazione in via giurisprudenziale delle esigenze imperative.
- Le esigenze imperative non possono essere invocate per giustificare misure discriminatorie (possono operare solo per le misure indistintamente applicabili adottate in assenza di armonizzazione). Il campo d'applicazione dell'art. 36 è più vasto poiché applicabile alle misure distintamente applicabili e indistintamente applicabili.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Margini di autonomia normativa degli SM nella tutela degli interessi generali

Esempio 1) di applicazione art. 36 TFUE causa 34/79 Henn e Darby in cui la CG ha considerato adeguato per l'esigenza di **moralità pubblica** il divieto britannico di importazione di materiale e pubblicazioni «indecenti o oscene».

Esempio 2) di applicazione art. 36 TFUE causa C-67/97 Bluhme in cui la CG ha considerato adeguato per l'esigenza di tutela della vita e della salute degli animali il divieto di allevare api su un'isola danese diverse dalla specie di ape bruna per evitare che a causa dei suoi geni recessivi fosse soppiantata da altre speci.



I. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Margini di autonomia normativa degli SM nella tutela degli interessi generali

- Lo SM può chiedere l'autorizzazione a **mantenere** provvedimenti nazionali che siano più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa UE. **Art 114, comma 4 TFUE**
- *Lo SM può chiedere di introdurre nuove disposizioni nazionali ai sensi dell'art. 114, comma 5 TFUE ma sempre previa autorizzazione della Commissione che può accogliere o respingere la richiesta.* In attesa della decisione della Commissione **obbligo di stand still.**

Conseguenza della mancata notifica alla Commissione e violazione degli obblighi di stand still comporta che le norme tecniche introdotte dallo Stato non possono essere opposte ai privati: Caso Unilever.

